

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI 4 (QUATTRO),  
OLTRE AD EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI ANNI 2 (DUE), DEI  
SERVIZI SOCIO SANITARI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE  
DI PERSONE ANZIANE NELLA RSA “FABBRI BICOLI” E NEL CENTRO  
DIURNO “CARLO URBANI” – 2016 -2020 (CIG 6663878616)**

**CHIARIMENTI**

*(aggiornati al 30 maggio 2016)*

**16) Quesito**

- Il monte ore relativo al personale comunale dovrebbe essere 10.818 h annue (come da chiarimenti forniti al quesito 10), ma se si sommano come indicato, le ore delle singole tabelle per personale comunale ex art. 23 bis, le ore risultano essere 18.033.
- La anomalia è stata calcolata sulle singole richieste di ore dell’appaltatore. Per cui se è vero che le h della tabella devono essere invertite (quelle del personale comunale con quelle fornite dall’appaltatore), i costi del personale annuo dovrebbero comunque variare di conseguenza;
- Nel protocollo d’intesa si parla di 2 Adb assegnati al centro diurno a 36 h settimanali (giornante) ma le ore sono del personale comunale sono, come indicate in tabella, 377. Se fosse corretto quanto indicato in sede di sopralluogo, ovvero che la riga delle ore del personale comunale è stata invertita con la riga delle ore del personale dell’appaltatore, allora le ore del personale ADb comunale sarebbe 2.074 e quelle dell’appaltatore 377: di conseguenza cambierebbe l’organizzazione del personale e il costo del personale dell’appaltatore e quindi la base d’asta.
- Sono presenti degli scostamenti anomali del costo del personale annuo. A titolo esemplificativo:

Tabella RSA Modulo 1 – Base pag. 40 moltiplicando le h dell’appaltatore per il costo orario indicato solo relativamente all’ADB il costo del personale risulta essere € 805.348,29 e non 805.331,97 e così via per le altre figure professionali, con una differenza facendo i totali del costo di tutte le figure professionali di €99 rispetto al totale indicato ( €1.337.087,24 e non 1.336.987,42).

Tabella RSA Modulo 3 – Totale costo personale di €397.522,59 e non 397.452,86 come indicato.

**16) chiarimento**

Si ribadisce che le tabelle relative alla stima del costo del lavoro allegate al capitolato speciale di gara è indicativa e utile soltanto ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta. Nell’ambito dell’eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia il concorrente potrà pertanto formulare tutte le considerazioni ritenute opportune, anche in base all’articolazione della propria offerta tecnica.

Per quanto riguarda il numero delle ore del personale del Comune ex. art. 23-bis il totale di 10.818 ore annue si riferisce unicamente al personale AdB ed è stato indicato in risposta ad uno specifico quesito. Il numero delle ore prestate dal personale comunale si rileva dalla sommatoria di tutti i profili. I lievi scostamenti segnalati sono dovuti alle approssimazioni del foglio di calcolo e restano privi di rilevanza.

Il bando fissa la base d'asta nell'importo unitario delle giornate assistenziali per singola tipologia, soggette a ribasso, mentre il valore complessivo contrattuale è meramente indicativo e soggetto a regolazione con le modalità indicate negli atti di gara.

#### **15) Quesito**

In sede di sopralluogo è emerso che nella Tabella 1.3 relativa al personale del Centro diurno, la riga del monte ore annuo delle ore in gestione all'appaltatore è stata invertita con quella delle ore annue assegnate al personale comunale. Tuttavia non basta invertire i monte ore delle due righe, per ottenere il costo annuo del personale corretto. Ad es. se si moltiplicano le ore in capo all'appaltatore del personale di assistenza alla persona (377 h ) per il costo orario €17,39, il costo annuo per tale figura risulta essere €6.556,03. Tutto ciò comporterebbe anche un valore totale della base d'asta errato. Si chiede quindi di indicare gli importi corretti (sia del costo del personale del Centro diurno sia della nuova base d'asta, di conseguenza).

#### **15) Chiarimento**

Si rinvia al chiarimento n. 10.

#### **14) Quesito**

Si chiede conferma che sia possibile, in conformità con quanto previsto dalla L 221/2015, ridurre la garanzia provvisoria, richiesta nel Disciplinare di Gara, dell'ulteriore 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 150 14001, cumulabile con la riduzione del 50 per cento già prevista dalla normativa precedente per i possessori della certificazione di qualità.

#### **14) Chiarimenti**

Si conferma.

#### **13) Quesito**

Il punto III.2.1) del bando di gara prescrive il seguente requisito di partecipazione: *"essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 per il settore EA: 38F o equivalente, avente ad oggetto "Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico". Si chiede conferma che, al fine di soddisfare il suddetto requisito, sia sufficiente possedere le certificazioni UNI EN ISO 9001: 2008 Settore EA 38 avente ad oggetto "Erogazione di servizi assistenziali a valenza socio-sanitaria e di riabilitazione funzionale".*

#### **13) Chiarimento**

Si conferma la corrispondenza della certificazione a quanto previsto dal bando.

#### **12) Quesito**

In considerazione della modifica apportata dalla L 221/2015 in vigore dal 02.02.2015 che riforma il comma 7 dell'art. 75 e precisamente: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo*

*è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/201 O del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; integrato dalla L. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016)", si richiede, se l'importo del deposito cauzionale provvisorio, in caso di operatore economico in possesso delle certificazioni previste dalla normativa richiamata, possa essere ridotto secondo le percentuali previste (con certificato ISO 9001 e 14001, importo garantito pari 266.728,89 (2% dell'importo stimato del servizio) - 70% = 80.018,66).*

## **12) Chiarimento**

Si conferma la possibilità di ridurre la garanzia come per legge.

## **11) Quesito**

A tal proposito e tenuto conto anche di quanto contenuto nell'Allegato B al CSA, punto 4 "orario di lavoro" richiediamo che siano comunicati gli attuali orari di lavoro giornaliero e settimanale di tutti i dipendenti comunali oggetto di assegnazione temporanea. Riteniamo ciò indispensabile per proporre in sede progettuale l'organizzazione complementare più idonea del personale in carico all'azienda in caso di aggiudicazione".

## **11) Chiarimento**

A tale riguardo si rinvia a quanto espressamente previsto dall'allegato B "Protocollo di intesa e progetto di assegnazione di personale comunale" al Capitolato Speciale.

## **10) Quesito**

Durante il sopralluogo tecnico compiuto dalla nostra azienda, abbiamo appurato che i servizi di Assistenza alla persona presso il Centro Diurno, sono quasi completamente assicurati da personale direttamente dipendente dell'Ente Committente. Le tabelle riassuntive dell'Allegato A al Capitolato (pagg. 42,43 e 44), rappresentano una realtà diversa rispetto a quanto rilevato nel sopralluogo. Vengono infatti previste nel Centro Diurno Mod. 1 base n. 2.074 ore contro le 377 svolte dal personale comunale e nel Centro Diurno per Autosufficienti n. 490 h per l'appaltatore e per i dipendenti del Comune. Questa discrepanza notevole tra Capitolato e funzionamento attuale, porta a

supporre che nell'Allegato A, siano stati per mero errore invertite le ore richieste ai partecipanti con quelle in carico ai dipendenti del Comune. Chiediamo quindi, che venga chiarito l'esatto numero di ore richieste all'appaltatore per redigere al meglio il Progetto organizzativo dei singoli servizi.

#### **10) Chiarimento**

Con riferimento alle ore prestate dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale si rappresenta che il prospetto riportato dal capitolato speciale è utile solo per la determinazione della soglia di anomalia dell'offerta mentre l'articolazione del servizio è rimessa all'appaltatore, il quale deve tener conto che il numero complessivo stimato delle ore del personale comunale, soggetto a variazioni nei termini indicati nello stesso capitolato, è pari a complessive 10.818 annue (sommatoria delle ore delle singole tabelle per personale comunale ex. art. 23-bis). La ripartizione delle ore del personale comunale tra le varie tabelle contenute nell'allegato A al Capitolato speciale è pertanto indicativa in quanto rileva unicamente il numero complessivo delle ore ed il rispetto degli orari del suddetto personale assegnato temporaneamente ex. art. 23-bis del D.lgs 165 del 2001 indicato nell'allegato B "*Protocollo di intesa e progetto di assegnazione di personale comunale*" al Capitolato Speciale. La base d'asta resta pertanto invariata sia per quanto attiene all'importo complessivamente indicato sia per quanto riguarda il corrispettivo delle tipologie di giornate assistenziali indicato nel bando di gara da assoggettare a ribasso.

#### **9) Quesito**

In considerazione di quanto riportato al paragrafo 6 punto 4 del Modello A, si richiede se i servizi subappaltabili siano unicamente quelli di lavanderia e parrucchiere.

#### **9) Chiarimento**

Si rinvia al chiarimento n. 5.

#### **8) Quesito**

Il punto III.2.1) del bando di gara prescrive il seguente requisito di partecipazione: "essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 per il settore EA:38F o equivalente, avente ad oggetto "Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico". Si chiede conferma che, al fine di soddisfare il suddetto requisito, sia sufficiente possedere le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 Settore EA 38 avente ad oggetto "Erogazione di servizi assistenziali a valenza socio-sanitaria e di riabilitazione funzionale".

#### **8) Chiarimento**

Si conferma la corrispondenza della certificazione a quanto previsto dal bando.

#### **7) Quesito**

Con riferimento a quanto riportato nel punto 4 del Disciplinare di gara "Busta contenente l'offerta tecnica", chiediamo se alle 30 pagine del progetto del servizio è possibile aggiungere allegati e se vi sono limiti specifici.

#### **7) Chiarimento**

Si raccomanda di attenersi ai limiti indicati nel disciplinare di gara.

#### **6) Quesito**

Per i "Servizi diversi e manutenzione ordinaria" punto 5.13 del Capitolato d'appalto è ammesso affidare ad operatore qualificato (service esterno) a proprie cure e spese anche la manutenzione ordinaria?

**6) Chiarimento**

Si, trattandosi di servizi non strettamente connessi alla prestazione socio assistenziale per i quali viene richiesta la specifica dichiarazione.

**5) Quesito**

In riferimento a quanto indicato al punto 3.1. m) del Disciplinare di gara "*l'eventuale riserva di richiedere autorizzazione al subappalto per le seguenti prestazioni (in tutto o in parte) servizio di lavanderia piana e parrucchiere*", va intesa anche per: la lavanderia dei capi personali degli ospiti (così come specificato al punto 5.9 del capitolato speciale)?

**5) Chiarimento**

Si, la dichiarazione riportata nel modello deve intendersi esaustiva anche per il servizio di lavanderia dei capi personali.

**4) Quesito**

Si chiede di specificare, con riferimento al modello di offerta economica, se la voce contenuta nella tabella "*n. di giornate RSA/RA stimate nell'anno*", in relazione al centro diurno, pari a 1825 giornate, sia stata calcolata per n. 5 ospiti per 365 giorni l'anno, sebbene, nell'attuale gestione del servizio, il centro diurno risulti settimanalmente aperto soltanto 5 giorni su 7".

**4) Chiarimento**

Si conferma che il numero di 1.825 giornate annue si riferisce ad un massimo di 5 ospiti per 365 giorni l'anno, fermo restando che sarà in ogni caso versato il corrispettivo delle giornate assistenziali effettivamente prestate, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.

**3) Quesito**

Con riferimento all'Allegato A del Capitolato (PARAMETRI MINIMI, COSTI DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA) TABELLA 1- Costi del personale ai sensi del D.M. 2 ottobre 2013, si chiede per quale motivo sia stata eliminata l'indennità di turno e maggiorazione festiva. Questo poiché l'oggetto dell'appalto riguarda la gestione di una R.S.A., nella quale l'attività infermieristica ed assistenziale deve essere garantite con turnazione del personale su 24 ore, per 365 giorni l'anno, anche nei giorni festivi e durante l'orario notturno. Si fa presente che la NOTA 1) al Decreto Ministeriale 2 ottobre 2013 recita: "Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni".

**3) Chiarimento**

Come noto ai sensi dell'art. 56 del CCNL delle Cooperative Sociali "*Alle lavoratrici ed ai lavoratori inseriti in servizi funzionali su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno cinque notti al mese per singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore*". Poiché l'organizzazione del servizio presso la RSA è compatibile con una articolazione del

turno che non comporti per ciascun lavoratore il superamento di quattro notti al mese ed in ragione del fatto che tale articolazione consente di ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'indennità di turno indicata nel D.M. di riferimento non è stata considerata dal capitolato speciale per la determinazione della soglia di anomalia, cosicché le offerte tecniche dei concorrente dovranno conseguentemente tenere conto di tale aspetto per l'illustrazione del servizio. I concorrenti dovranno tuttavia considerare i costi da sostenere per le maggiori per orario festivo e per lavoro notturno, valutati per la determinazione della base d'asta dalla stazione appaltante.

## **2) Quesito**

Con riferimento all'art. 3.6 lett. D) del Disciplinare, nel quale si precisa che la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, e all'art. 3.8 par. 2, secondo il quale sono avvalibili i requisiti di ordine speciale, siamo a chiedere conferma della possibilità di ricorrere all'avvalimento per il requisito di cui all'art. III.2.1) n. 2) del bando di gara (certificazione ISO 9001:2008 per il settore EA38F o equivalente, avente ad oggetto "progettazione o erogazione di servizi sociosanitari e assistenziali" o attività similare)".

## **2) Chiarimento**

Come noto la richiesta di chiarimenti non può costituire uno strumento di consulenza giuridica di cui si avvalgono le imprese che intendono partecipare alla gara, tanto più su aspetti sui quali si è formato nel tempo un contrasto giurisprudenziale, qual è appunto quello relativo alla possibilità o meno di ricorrere all'avvalimento della certificazione di qualità. Ad ogni modo, senza esprimere in questa sede alcuna posizione vincolante al riguardo, si rammenta soltanto che secondo una parte della giurisprudenza la *"certificazione non può essere oggetto di avvalimento, in quanto inerente a un determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di esecuzione del rapporto contrattuale. L'avvalimento di tale certificazione è invece ammissibile solo purché vi sia la messa a disposizione dell'apparato organizzativo dell'Impresa ausiliata (cfr. Cons. St., Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; Id., 18 aprile 2011, n. 2344; Sezione IV, 21 settembre 2015 n. 4409)"*.

## **1) Quesito**

Si chiede conferma che il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 EA38 avente ad oggetto "Progettazione ed erogazione di servizi: socio assistenziali e socio sanitari educativi e formativi" sia sufficiente per soddisfare il requisito di partecipazione richiesto nel Bando di gara 111.2.1).

## **1) Chiarimento**

Si è sufficiente.

IL RUP  
Antonella Matassoni